



COMUNE DI ODERZO

(Provincia di Treviso)

SERVIZIO - TRIBUTI

**Regolamento comunale per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
Componente servizi - TASI
Tassa sui Servizi Indivisibili comunali**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 17 del 31/07/2014

ENTRATO IN VIGORE - il 1° gennaio 2014

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	4
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 5 - RIPARTO DEL TRIBUTO TRA OCCUPANTE E TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE.....	5
ART. 6 - BASE IMPONIBILE	5
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	5
ART. 8 - ESENZIONI DI LEGGE.....	6
ART. 9 - AGEVOLAZIONI REGOLAMENTARI.....	6
ART. 10 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI	6
ART. 11 - DICHIARAZIONI.....	8
ART. 12 - MODALITA' DI VERSAMENTO	8
ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	9
ART. 14 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	9
ART. 15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	10
ART. 16 - SANZIONI ED INTERESSI	10
ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA	11
ART. 18 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	11
ART. 19 - CONTENZIOSO.....	12
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE	12

PREMESSA

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo si articola in due componenti:

- 1) **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e
- 2) **la componente servizi**, articolata a sua volta:
 - a) nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presente regolamento riguarda la componente servizi della IUC costituita dal tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Oderzo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, e di ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in vigore dall'1/1/2014 ed il regolamento generale delle entrate comunali.
4. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste,

interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come individuati nell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale - comprese quelle assimilate per legge e per regolamento - , e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. (art 1, comma 669, Legge n. 147/2013)
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso e/o la detenzione. A tale fine il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni è considerato per intero, computando il giorno del trasferimento in capo al soggetto che acquisisce la soggettività passiva. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto passivo per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. (Mef giugno 2014 - faq IMU/TASI n. 4).
3. L'obbligazione tributaria, nei confronti del detentore, derivante dal presupposto impositivo di cui al comma 1 del presente articolo, cessa qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 11 del presente regolamento; in mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente non dimostri con idonea documentazione il momento della effettiva cessazione.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (art 1, comma 671, Legge n. 147/2013) In caso di più possessori, ciascuno determina e versa l'imposta in base alla propria quota di possesso ed applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. (Mef giugno 2014 - faq IMU/TASI n. 11) La responsabilità solidale è solo tra possessori e detentori e non tra possessore e detentore (Mef giugno 2014 - faq IMU/TASI n. 16).
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. (art 1, comma 673, Legge n. 147/2013)
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo. (combinato disposto art 1, commi 669 e 674, Legge n. 147/2013).
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. (art 1, comma 672, Legge n. 147/2013).

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie. (art 1, comma 681, Legge n. 147/2013).
6. L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante in base alla percentuale di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento. (Mef giugno 2014 - faq IMU/TASI n. 13).

ART. 5 - RIPARTO DEL TRIBUTO TRA OCCUPANTE E TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE

1. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo**, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. (art 1, comma 681, Legge n. 147/2013).

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU in vigore dal 1° gennaio 2014. (art 1, comma 675, Legge n. 147/2013).
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati simili. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b) n. 2) del comma 682 della Legge n. 147/2013 e le medesime possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. (art 1, comma 683, Legge n. 147/2013).
2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. (art 1, comma 676, Legge n. 147/2013).
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite previsto dal comma 2 del presente articolo. (art 1, comma 678, Legge n. 147/2013).
4. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. (art 1, comma 677, Legge n. 147/2013).

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati i limiti di cui al precedente comma 3 ad al presente comma 4, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. (art 1, comma 677, Legge n. 147/2013).

ART. 8 - ESENZIONI DI LEGGE

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. (art. 1, comma 3, D.L. 6 marzo 2014 come convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014).
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 91-bis del D.L. 20 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012.

ART. 9 - AGEVOLAZIONI REGOLAMENTARI

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore e delle unità immobiliari ad esse equiparate nel caso previsto dall'ultimo periodo del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ai sensi del comma 682, lett. b) punto 1), ferma restando la facoltà di prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

ART. 10 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il Consiglio comunale, contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al successivo comma 2 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo. (art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si individuano i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI:

SERVIZIO	Cod. SIOPE
Elezioni e consultazioni - Anagrafe e stato civile	01.07.016
Uffici giudiziari	02.01.033
Polizia locale ed amministrativa	03.01.031
Sistema integrato di sicurezza urbana	03.02.036
Istruzione prescolastica	04.01.091
Altri ordini di istruzione non universitaria	04.02.092
Diritto allo studio	04.07.096
Valorizzazione beni di interesse storico	05.01.082
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02.082
Sport e tempo libero	06.01.081
Politiche giovanili	06.02.081
Sviluppo e valorizzazione del turismo	07.01.047
Edilizia residenziale pubblica	08.02.061
Tutela e recupero ambientale	09.02.051
Rifiuti	09.03.051
Servizio idrico integrato	09.04.063
Trasporti e mobilità (bike sharing)	10.04.045
Viabilità e infrastrutture stradali	10.05.045
Protezione civile	11.01.032
Cooperazione ed associazionismo	12.08.107
Servizio necroscopico e cimiteriale	12.08.062
Commercio	14.02.047
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15.01.041
Sviluppo del settore agricolo ed agroalimentare	16.01.042

3. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento

del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi, mentre sono esclusi gli oneri rimborsarti da terzi.

ART. 11 - DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, *come integrate dall'art. 19 del regolamento IMU in vigore dall'1/01/2014*.
2. Per i possessori, gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.
3. Per gli utilizzatori, la dichiarazione TASI è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

ART. 12 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Per l'anno 2014, in sede di prima applicazione, la TASI può essere versata in unica soluzione, senza incorrere in sanzioni e interessi, entro la data di scadenza dell'ultima rata .
3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 1 dell'articolo 4:
 - a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
4. Il tributo non è versato qualora sia di ammontare inferiore a 5,00 (cinque/00) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.
6. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, come previsto dall'art. 21 commi 1 e 2 del regolamento IMU in vigore dall'1/01/2014.

ART. 14 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 1. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 2. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 3. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - b. del proprio personale dipendente;
 - c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 4. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile; a tal fine:
 - a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento;
 - b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico. (art. 1, comma 694, della legge n. 147/2013)
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento

ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e seguenti dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c postale o bonifico bancario.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. L'avviso di accertamento o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non vengono emessi quando l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, o la sanzione da recuperare sono in misura pari o inferiore ad euro 12,00 per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997 e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 2 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
2. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.
3. Ai sensi dell'art. 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà la riduzione delle sanzioni secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dando atto che in tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente comma 2.

ART. 16 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97 (30% dell'importo omesso o tardivamente versato), con la riduzione prevista nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo). In caso di violazioni concernenti la presentazione della dichiarazione o la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui all'art. 21, comma 1 del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge:

- a) per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. (art. 1, comma 696 Legge 147/2013)
 - b) se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00. (art. 1, comma 697 Legge 147/2013)
 - c) se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari di cui all'art. 21, comma 1 del presente regolamento nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. (art. 1, comma 698 Legge 147/2013)
2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. (art. 1, comma 699 Legge 147/2013).
 3. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
 4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal comma 1. dell'art. 14 "Interessi su tributi comunali" del Regolamento generale delle entrate (tasso legale). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 5. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 23, comma 2, punto III del presente regolamento.
 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 700 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997, sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni:
 - a) per il primo anno di applicazione della IUC, stante i ripetuti interventi normativi in materia in corso d'anno, non sono applicati sanzioni ed interessi per omesso o ritardato versamento;
 - b) nel caso in cui la medesima fattispecie imponibile sia assoggettata ad imposta in modo difforme rispetto all'anno o agli anni di imposta precedenti, la sanzione di cui al comma 1) del presente articolo è ridotta ad 1/6, se il versamento avviene entro tre anni dalla scadenza.

ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 24,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 18 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, salvo eventuali proroghe di legge. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta una sentenza o un atto divenuto definitivo.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale (termine di cui all'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006).
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dal comma 1. dell'art. 14 "Interessi su tributi comunali" del Regolamento generale delle entrate (tasso legale), calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento (criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06) .
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI o con altro debito tributario. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro 12,00 per ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuti maggiori versamenti del tributo.

ART. 19 - CONTENZIOSO

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo e si applica dal 01.01.2014.